

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 798 di martedì 17 giugno 2003

Videosorveglianza: cosa si intende per luogo privato?

La Cassazione conferma la condanna di un cittadino che "spiava" la vicina nella zona garage e delinea le zone dove può essere attivata la videosorveglianza senza interferenze illecite nella vita privata.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la privacy di una persona viene lesa non solo "nei luoghi di privata dimora", ma anche "nelle appartenenze di essi".

Con la sentenza 25666, la Corte ha confermato la condanna di un cittadino per "interferenze illecite nella vita privata", poiché aveva ripreso con una telecamera le attività svolte da una vicina nel garage dove erano custodite le macchine. Per la Suprema Corte queste riprese ledono "il diritto alla riservatezza della vita individuale dalle interferenze illecite altrui"

La corte ha quindi delineato le zone dove può essere attivata la videosorveglianza senza compiere il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.): ad esempio chi sorveglia il cittadino in un garage, anche se aperto al pubblico, sul pianerottolo o davanti all'ingresso di casa.

Secondo la Cassazione, il divieto di 'sorveglianza' deve essere applicato su "'tutte le cose che siano legate con l'abitazione o con altro luogo di privata dimora da stretto rapporto pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., come ad esempio, gli ingressi, anche se prospicienti sulla pubblica via, non potendosi confondere il diritto civilistico di veduta con la facoltà (soggetta a restrizioni penalmente garantite) di documentare fatti della vita privata altrui".

(fonte Adnkronos)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it